



COMUNE DI STRADELLA

PROVINCIA DI PAVIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Prima- – Seduta Pubblica di prima convocazione

NR. 59 DEL 20-12-2022

COPIA

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023

L'anno duemilaventidue addì venti del mese di dicembre, alle ore 21:00, presso la Sala consiliare, previo adempimento delle altre formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

CANTU' ALESSANDRO	P	MOSCATELLI DANIELE	P
DI MICHELE DINO	P	MANELLI FRANCESCA	P
RICOTTI ANDREA	P	MOLINELLI ALBERTO	P
GIANNINI ISABELLA	P	MAGGI PIER GIORGIO	A
VERCESI MARIA GRAZIA CARLA VITTORIA	P	MERALDI ANTONIA LUISA	P
QUARONI ALESSANDRO	P	MOSSI ALESSANDRA GIOVANNA	P
GALLI MICOL	P	LOMBARDI PIETRO ANGELO	A
FRUSTAGLI ANDREA	P	GROSSI MATTIA	P
GE MARIA ROSA	P		

Numero totale **PRESENTI: 15 – ASSENTI: 2**

Sono altresì convocati:

Assessore esterno	Presente /Assente
ANTONIO VECCHIO	P
ROBERTA REGUZZI	A

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.ssa Elisabetta D'Arpa.

Il sig. ALESSANDRO CANTU', nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta; quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco introduce l'argomento e cede la parola **all'Assessore alla partita Antonio Vecchio** che così interviene secondo la trascrizione della registrazione:

“Visto l'articolo 54 del decreto legislativo 15 dicembre '97, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale: << le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione >>. Evidenziato che la scadenza per l'approvazione del bilancio entro il 31 dicembre. La scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione '23-'25 è prevista attualmente entro il 31 dicembre e, poi, ovviamente nei punti successivi l'andremo ad approvare. Pertanto, portiamo, appunto, all'esame le aliquote relative. L'IMU dopo l'accorpamento dell'IMU alla TASI, eccetera... Oggi è disciplinata dalla legge n. 160 del 2019. Precisando che: << è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad un'aliquota dello 0,76% >>. Poi, c'erano delle specifiche relative alla assimilazione della abitazione principale, tutte le varie categorie, che darei per lette. Sono esenti dalla imposta i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti dagli imprenditori agricoli professionali ubicati nelle isole minori, appunto, a destinazione agro-silvo-pastorale di proprietà collettiva. Poi, il comma 760 della L. 160/2019 conferma la riduzione del 25% delle imposte per gli immobili Locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 98. Per il comune di Stradella ricordo si fa riferimento all'accordo territoriale per i comuni della provincia di Pavia sottoscritto il 3 settembre del 2019. Si confermano le riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC, i fabbricati di interesse storico artistico di cui all'art. 10 del codice, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. L'inagibilità o inabitabilità, ricordo, è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega documentazione e dichiarazione. Per le unità immobiliari fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1 A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Si ritiene opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata. Dato atto, quindi, a seguito di queste premesse, il versamento dell'imposta è dovuto per il Comune per l'anno in corso in due rate scadenti la prima il 16 giugno, la seconda il 16 di dicembre, come è nella norma. Pertanto, si propone di deliberare di fatto la conferma delle aliquote a oggi esistenti con efficacia dal primo gennaio 2023, che risultano, per tutti gli altri fabbricati, quindi tutti escluso la A10, 10,25 per mille, gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D esclusi D5-A10, 10,60 per mille, di cui 7,60 per mille riservato allo Stato. I fabbricati di categoria A10, uffici, e D5, banche, assicurazioni, 10,60 per mille. Sono escluse dall'IMU le abitazioni principali e relative pertinenze così come definite dall'articolo 13 comma 2 del D.L. 201/2011 e immobili equiparati alla abitazione principale. Il 5 per mille alla abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze. I terreni agricoli sono sottoposti al 10,25 per mille. Le aree edificabili, 10,60 per 1000. I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 557/1993, l'aliquota viene azzerata. I fabbricati costruiti e destinati dalle imprese

costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, i cosiddetti immobili merce, sono lo zero per mille, l'aliquota è azzerata e sono esenti dal primo gennaio 2023. Quindi, si chiede, appunto, di approvare la conferma di queste aliquote che verrà subordinata poi la sua trasmissione al MEF, al Dipartimento del Ministero delle Finanze. Questo per il vostro esame.”

Il Sindaco: “Grazie Assessore Vecchio. Apriamo il dibattito. Mattia Grossi, prego.”

Il capogruppo di “La Strada Nuova” Mattia Grossi, così interviene secondo la trascrizione della registrazione:

“Sì, ho una comunicazione da fare in merito a questo e ad alcuni dei successivi punti, congiunta tra me come “Strada Nuova per Stradella” e i Consiglieri di “Alleanza Civica la Torre”. La leggo.”

Il Sindaco: “Scusi, il gruppo “Strada Nuova per Stradella” ?”

Il Consigliere Mattia Grossi: “La Strada Nuova e Alleanza Civica la Torre.”

Il Sindaco: “Ah, Ok. Ho capito “La Strada Nuova” e “Per Stradella”... No, “Per Stradella”, non penso.”

Il Consigliere Mattia Grossi: “No, no. “La Strada Nuova per Stradella” e “Alleanza Civica la Torre”.”

Il Sindaco: “Prego.”

Il Consigliere Mattia Grossi: “<< I Consiglieri comunali dei gruppi “Alleanza Civica la Torre” e “La Strada Nuova per Stradella” avendo rilevato che in relazione alla seduta convocata per il 20/12/2022 non è stato completato il deposito degli atti ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento del Consiglio Comunale e che risulta mancante il parere del Revisore dei Conti relativo ai punti 4, 5 e 6, parere trasmesso ai Consiglieri dopo sollecitazioni in merito, in forma definitiva solo alle 13,53 odierne, chiedono il ritiro dei suddetti punti dalla discussione nel corso della presente seduta. In difetto di tale ritiro i Consiglieri non parteciperanno alla seduta relativamente alla discussione dei punti citati, sottolineando la gravità del mancato completamento del deposito degli atti nei termini previsti dal vigente Regolamento comunale e sollecitando il Sindaco e l'Amministrazione comunale a prendere i dovuti provvedimenti per evitare il ripetersi di simili inadempimenti. Gli stessi chiedono altresì che il presente comunicato sia parte integrante del processo verbale della seduta odierna >>. Questa comunicazione, appunto, in merito, com'è scritto qua, che il parere del Revisore dei Conti per i punti 4, 5 e 6, ci è stato dato in forma definitiva solo alle 13,53. Fino a ieri sera non era presente nel cassetto dei documenti. Oggi, alle 11 di mattina, era arrivata una mail in cui si aggiornava sull' avere inserito nel cassetto dei documenti il parere del Revisore. Successivamente alle 13,53 arrivava un'altra mail in cui si diceva che il parere era stato sostituito rispetto al precedente per una modifica di refusi, rispetto a quello precedente. Quindi, siccome l'articolo 7 del

Regolamento del Consiglio prevede che i documenti siano dati almeno 24 ore prima, anche perché, se no, è impossibile poter dare un parere su un bilancio che è un documento importante, senza avere il parere del Revisore. Anche perché, tra l'altro, il parere del Revisore sono 30 pagine. Quindi, non è una pagina unica, sono 30 pagine che abbiamo ricevuto in forma definitiva solo alle 13,53 di oggi. Quindi, diciamo, come gruppi chiediamo un ritiro di questi punti dalla discussione per discuterli in caso in una seduta più avanti oppure i gruppi non parteciperanno alla seduta relativamente a questa discussione di questi punti 4, 5, e 6.”

Il Sindaco: “Va bene, grazie. Provvederò a fare una verifica di quanto detto. Quindi, sospendo la seduta per 15 minuti.”

Si dà atto che il Sindaco sospende la seduta del Consiglio Comunale alle ore 21,31 per circa 15 minuti. Alle ore 21,48 riprendono i lavori e **il Sindaco** così interviene secondo la trascrizione della registrazione:

“Grazie. Allora, terminata la sospensione possiamo riprendere. Abbiamo verificato, fatto uno studio approfondito sia del Regolamento che della documentazione arrivata e gestita nella giornata odierna. Quindi, chiedo alla Dottoressa D'Arpa di esprimersi dal punto di vista tecnico e formale su quanto è stato richiesto. Prego Dottoressa.”

Il Segretario Generale, Dottoressa Elisabetta D'Arpa, così interviene, secondo la trascrizione della registrazione:

“Grazie. Allora, esaminato l'articolo 7 che viene richiamato nella richiesta, l'articolo 7 prevede al comma secondo che: << gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e, di norma, nel giorno precedente la riunione, negli orari d'ufficio, salvo siano prescritti termini diversi >>. Il deposito è stato completato effettivamente nel giorno dell'adunanza, tant'è che nella mattinata sono pervenuti tutti i pareri del Revisore dei conti e sono stati contestualmente comunicati sia nella valigetta a disposizione di chiunque la voglia consultare e sia comunicati per mail, quindi, il secondo comma dell'articolo 7 risulta soddisfatto. Per completezza, abbiamo esaminato anche il terzo comma dell'articolo 7 che va proprio a spiegare i casi di esclusione della possibilità di deliberare, che dice che: << in ogni caso nessuna proposta può essere deliberata se non sia stata comunicata a tutti i Consiglieri e depositata almeno 24 ore prima dell'esame >>. Anche questo requisito è stato soddisfatto. Nella sostanza, poi, si parla del parere delle 13,53, giusto?”

Il Consigliere Mattia Grossi: “Sì”

La Dottoressa Elisabetta D'Arpa: “Quello delle 13,53 non è il primo parere che è stato inviato dal Revisore ma in pratica è la correzione per alcuni refusi, definiti come tali proprio dal Revisore stesso. In realtà il parere era arrivato nella mattinata. Era arrivato addirittura in prima mattinata. Questo è quanto. Alla luce di questo, a termini di Regolamento, non appaiono motivi ostativi, tecnicamente.”

Il Sindaco: “Grazie Dottoressa. Allora proseguiamo. Quindi, prendo atto della dichiarazione fatta dai Gruppi. Chiedo al capogruppo Moscatelli la dichiarazione di voto sul punto 4 che è IMU imposta municipale.”

Il capogruppo di “Per Stradella Cantù Sindaco” Daniele Moscatelli, così interviene secondo la trascrizione della registrazione:

“In primo luogo non viene modificato nulla. Questo è un vanto per questa Amministrazione. Il parere è favorevole.”

Il Sindaco: “Grazie. Allora, porto in votazione...”

La Consigliera Antonia Meraldi, del gruppo “Alleanza Civica la Torre detta Torre Civica”, chiede la parola ma **il Sindaco** così interviene: “Avete chiesto di non partecipare, giusto?”

Il Sindaco, quindi, rilegge parte della richiesta presentata congiuntamente dai gruppi consiliari di minoranza e così interviene secondo la trascrizione della registrazione:

”<< In difetto di tale ritiro i Consiglieri non parteciperanno alla seduta relativamente alla discussione dei punti sopra citati >>. Quindi, non partecipano alla discussione. Ne prendo atto. E va bene. Portiamo in votazione, allora, il punto.”

Quindi, esaurita la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»*;

Visto l’art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Evidenziato che, la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2023_2025 è prevista attualmente al 31 dicembre 2022;

Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”* e che ha stabilito l’accorpamento dell’IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell’IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Visto che l'area fabbricabile è quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi e nella nuova formulazione della norma le aree fabbricabili pertinentziali ai fabbricati non si tassano solo se hanno la qualifica di pertinenze urbanistiche (cioè se lo strumento urbanistico, generale o attuativo, prevede delle zone pertinentziali) e se sono accatastate unitamente al fabbricato.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e che per il Comune di Stradella si fa riferimento all'Accordo Territoriale per i comuni della Provincia di Pavia sottoscritto in data 03.09.2019.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità precedenti. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Dato atto che, al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere devono essere pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it e che essi sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019].

Considerato che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, si applicherebbero le aliquote vigenti nell'anno precedente;

Vista la deliberazione di C.C. n. 74 del 20.12.2021, con cui sono state approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2022;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2020;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'articolo 42 “ Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

Attestata l'insussistenza di situazioni che possano generare conflitto di interesse;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Revisore;

Si dà atto che i gruppi consiliari “La Strada Nuova” e “Alleanza Civica la Torre detta Torre Civica”, come preannunciato, non partecipano alla votazione pur non lasciando l'Aula. Quindi, i presenti risultano essere 15, i votanti risultano essere 12.

Visto l'esito della votazione favorevole ed unanime, resa e verificata nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- di approvare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, **con efficacia dal 1° gennaio 2023:**

Altri fabbricati (esclusi A10)	10,25 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi D 5)	10,25 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato
Fabbricati cat. A10 (uffici) e D 5 (banche, assicurazioni)	10,60 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed	Esclusi dall'IMU

immobili equiparati all'abitazione principale Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5,00 per mille
Terreni agricoli	10,25 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0 per mille (azzeramento aliquota)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0 per mille (azzeramento aliquota) (Esenti dal 1° gennaio 2022)

3. **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2023, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
4. **di riservarsi**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;
5. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;
6. **di confermare** che, ai sensi dell'art. 15**bis** D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2023, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2023.

Successivamente

Rilevata l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'esito della votazione favorevole ed unanime, resa e verificata nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Terminata la votazione **il Sindaco** così interviene secondo la trascrizione della registrazione: "Voleva intervenire Consigliere Meraldi?"

La Consigliera Antonia Meraldi: "Non possiamo condividere la motivazione tecnica che è stata prodotta... (N.D.R.: scarsa qualità dell'audio). Perché noi abbiamo anche scaricato diverse sentenze sia dei Tribunali Amministrativi Regionali e sia anche del Consiglio di Stato. Diciamo, quello più significativo mi avvio a leggerlo perché, a nostro parere, voi state adottando delle delibere illegittime. Allora, non vi è dubbio... Questo è uno stralcio della sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 21 giugno 2018, n. 3814: << non vi è

dubbio, pertanto, che il significativo ritardo con cui è stata messa a disposizione dei Consiglieri la relazione dell'Organo di revisione >>, nel caso di specie erano solo due giorni prima della seduta, invece, dei venti previsti, << ha arrecato un vulnus alle prerogative consiliari, impedendo una deliberazione consapevole. La violazione è, quindi, sostanziale e determina l'illegittimità della delibera consiliare >>. Vi assumete, quindi, voi la responsabilità di approvare le delibere che riguardano il bilancio.”

Si dà atto che i Consiglieri Comunali Mattia Grossi, Antonia Meraldi e Alessandra Mossi lasciano l'Aula.

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2023**

Il sottoscritto, responsabile del servizio, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente provvedimento.

Stradella, lì 07-12-2022

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

f.to Dott.ssa Ilaria Balduzzi

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2023**

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Stradella, lì 07-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Ilaria Balduzzi

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to *ALESSANDRO CANTU'*

IL SEGRETARIO
f.to *Dott.ssa Elisabetta D'Arpa*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 41 Reg. Pubbl.

- Copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 04-01-2023 all'Albo Pretorio on line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì 04-01-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to. *Dott.ssa Elisabetta D'Arpa*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data 14-01-2023

Lì 14-01-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisabetta D'Arpa

Copia conforme all'originale per estratto, ad uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisabetta D'Arpa